

**CONTRATTO¹ TIPO PER LA VENDITA DI CEREALI (escluso il riso)
“A CONSEGNA IMMEDIATA”**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Venditore”,

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Compratore”,

in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) DURATA

Il contratto è “a consegna immediata” in quanto la consegna avviene contestualmente alla stipula del contratto.

Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti VII e VIII.

II) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto, sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia² e sono le seguenti:

- Prodotto _____
- Caratteristiche _____

¹ Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

² Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.

Imballaggio e confezionamento:

- alla rinfusa _____
 confezionato _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:

- deteriorabile non deteriorabile.

III) CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI

Le parti stabiliscono di:

- non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista fatta salva la facoltà di proporre reclamo di cui al successivo punto IV.

oppure

- procedere al campionamento e alle conseguenti analisi della merce, secondo le seguenti modalità _____³

e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche _____⁴.

IV) RECLAMI

Qualora a seguito dell'effettuazione di verifiche la merce non risulti presentare le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, la parte interessata ne dà immediata comunicazione all'altra, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto X.

V) QUANTITÀ

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a _____.

VI) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di _____ (Euro/unità di misura).

VII) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato⁵ entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità _____

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

³ Per definire le modalità di campionamento e analisi le parti, qualora lo ritengano, possono fare riferimento al Reg. CE n. 687/08 e s.m.i. che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi di intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.

⁴ Qualora le Parti lo ritengano opportuno, possono fare riferimento in tutto o in parte all'allegato 1 del presente contratto-tipo dove sono indicate le tolleranze e gli abbuoni che più comunemente vengono adottate tra venditori e acquirenti.

⁵ Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

VIII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

IX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

X) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

oppure

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____
(indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

oppure

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

oppure

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, lì _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- **III**) (*campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni*);

- **X**) (*risoluzione delle controversie*),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____

ALLEGATO 1
TOLLERANZE E ABBUONI

Le tolleranze e gli abbuoni a cui si riferisce la nota 4 del presente contratto tipo sono indicati di seguito.

A) FRUMENTO DURO

Il frumento deve essere sano, leale, mercantile, del colore proprio del cereale, esente da odore e parassiti vivi. Gli abbuoni per deficienze o eccedenze sono regolati secondo la seguente tabella, in proporzione per ogni punto o frazione, e sono da detrarsi sul prezzo e non sul peso:

UMIDITÀ		PESO ETTOLIT. SUL TAL. QUALE		IMPURITÀ TOTALI		BIANCONATI				SPEZZATI	
						Su campione		Su denominazione			
%		kg/hl		%		%		%		%	
Oltre il 13 %, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Per deficienza rispetto il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre la % presente nel campione, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il 3%, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto
13,01÷14,50	1	0,01÷1	0,50	0,01÷3	1	0,01÷5	0,15	0,01÷10	0,10	0,01÷4	0,50
14,51÷15,00	1,50	1,01÷3	0,75			5,01÷10	0,30	10,01÷15	0,20		

AVVERTENZE:

- a) **Umidità** - Per contenuto di umidità superiore al 15% può essere esercitato il diritto al rifiuto.
- b) **Peso ettolitrico e umidità** - Qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico e umidità, si applica soltanto la detrazione più elevata.
- c) **Le impurità totali** - sono la somma delle:
- 1) impurità varie/nulle (= chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta - nella misura massima dello 0,05% sul grano - insetti morti, nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passanti da vaglio con fessure di mm. 1 x 20) : **calcolate al 100%**;
 - 2) impurità relative ai chicchi (= chicchi di altri cereali e semi estranei escluso frumento tenero, chicchi attaccati da insetti, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passanti da vaglio con fessure di mm. 1,9 x 20, esclusi chicchi spezzati) : **calcolate al 50%**.
- d) **Chicchi bianconati** - Sono considerati bianconati i chicchi: pinti, ricellati, bianconati e atteneriti.
- e) **Frumento tenero** - Oltre il limite del 3%, se non diversamente convenuto, il compratore può esercitare il diritto al rifiuto. Su eventuali tolleranze consentite, oltre il limite pattuito si applica l'abbuono dello 0,50% per ogni punto percentuale.
- f) **Chicchi spezzati** - Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta.
- g) **Chicchi volpati e fusariati** -
chicchi volpati:
- tollerati senza abbuono fino al 6%;
- dal 6,01 al 10 % massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per punto;
chicchi fusariati:
- tollerati senza abbuono fino all'1,50%;
dall'1,51% al 3% massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per ogni punto.
- h) **Chicchi cariati** - I chicchi cariati sono tollerati sino al numero massimo di 2 chicchi interi o aperti su 100 grammi.
- i) **Chicchi germinati** - Sono considerati germinati i chicchi che presentano, visibile ad occhio nudo, la radichetta o la piumetta. E' tollerata la presenza di chicchi germinati nel limite massimo dello 0,50% con abbuono proporzionale dello 0,50%.
- j) **Coacervo** - Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurità totali, spezzati, bianconati.
- k) **Ceneri** - Qualora sia espressamente convenuto un contenuto massimo di ceneri, una eventuale eccedenza di 5 punti è tollerata senza abbuono.
Ulteriori eccedenze comporteranno un abbuono dello 0,2% per ogni punto sino ad un massimo di abbuono del 2% sul valore della merce.
- l) **Proteine s.s.** (azoto x 5,70) - Eventuali deficienze rispetto ai valori stabiliti dalla CEE per la qualità tipo comunitaria od ai valori espressamente convenuti fra le parti, comporteranno un abbuono del 2% per ogni punto o frazione sino ad un massimo di abbuono del 4% sul valore della merce.
- m) **Varietà** -
1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varietà eccedenti il convenuto, sono regolati come segue:
- sino al 5% tollerati senza abbuono
- dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20

- oltre il 10% diritto al rifiuto
- 2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varietà escluse, sono regolati come segue:
 - sino al 5% tollerati senza abbuono
 - dal 5,01 al 10% abbuono dello 0,40
 - oltre il 10 diritto al rifiuto.

B) FRUMENTO TENERO

Il frumento deve essere sano, leale, mercantile, del colore proprio del cereale, esente da odore e parassiti vivi. Gli abbuoni per deficienze o eccedenze sono regolati secondo la seguente tabella, in proporzione per ogni punto o frazione, e sono da detrarsi sul prezzo e non sul peso:

CARATTERISTICHE FISICHE							
UMIDITÀ		PESO ETTOLITRICO SUL TAL. QUALE		IMPURITÀ TOTALI		SPEZZATI	
%		kg/hl		%		%	
Oltre il 14 %, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Per deficienza rispetto il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il 2 % tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il 2% tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto
14,01÷ 15,00	1	0,01÷ 1	0,50	2,01÷ 4	1	2,01÷ 4	0,5
15,01÷ 16,00	1,50	1,01÷ 2	0,75				

CARATTERISTICHE QUALITATIVE									
PROTEINE S. S. (N X 5,70)		ALVEOGRAFO CHOPIN				FARINOGRAMMA DI BRABENDER		INDICE DI CADUTA	
%		INDICE W		INDICE P/L		STABILITÀ		secondi	
Oltre il convenuto tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto tollerato +/- 8 %.	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto Tollerato +/- 10%	% di abbuono per ogni punto cent.le	Oltre il convenuto deficienza tollerata 10 %.	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto deficienza tollerata 10 secondi	% di abbuono per ogni secondo
		Oltre il tollerato, con abbuono		Oltre il tollerato, con abbuono		Oltre il tollerato, con abbuono		Oltre il tollerato, con abbuono	
0,50	2	5 %	1	10 %	1	10 %	2	15 secondi	0,1

AVVERTENZE:

- a) Nel caso sia espressamente convenuto un minimo o massimo tassativo, per merce con caratteristiche eccedenti i valori tollerati senza abbuono, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- b) **Umidità** - Per contenuto di umidità superiore al 16% può essere esercitato il diritto al rifiuto.
- c) **Peso ettolitrico e umidità** - Qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico e umidità, si applica soltanto la detrazione più elevata.
- d) **Le impurità totali** - sono la somma delle:
 - 1) impurità varie/nulle (= chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta - nella misura massima dello 0,05% sul grano - insetti morti, nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passanti da vaglio con fessure di mm. 1 x 20) : **calcolate al 100%**;
 - 2) impurità relative ai chicchi (= chicchi di altri cereali e semi estranei, chicchi attaccati da insetti, che presentano colorazione od alterazione del germe, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passanti da vaglio con fessure di mm.2 x 20, esclusi chicchi spezzati): **calcolate al 50%**;
- e) **Chicchi spezzati** - Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta;
- f) **Chicchi cariati** - I chicchi cariati sono tollerati sino al numero massimo di 2 chicchi interi o aperti su 100 grammi;
- g) **Coacervo** - Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurità totali, spezzati.
- h) **Varietà** -
 - 1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varietà eccedenti il convenuto, sono regolati come segue:
 - sino al 5% tollerati senza abbuono
 - dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20
 - oltre il 10% diritto al rifiuto
 - 2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varietà escluse, sono regolati come segue:
 - sino al 5% tollerati senza abbuono
 - dal 5,01 al 10% abbuono dello 0,40
 - oltre il 10% diritto al rifiuto.

Oltre a quanto riportato dall'articolo IV, nel caso siano previste analisi alveografiche e/o farinografiche, il campione deve essere del peso di almeno 1,5 Kg in contenitore idoneo.

C) GRANOTURCO

Il granoturco pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o “tassativo” non deve superare il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.

Granoturco Secco

Per granoturco secco, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto essiccato naturalmente od artificialmente avente un tenore di umidità del 14%, esente da parassiti vivi.

Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione secondo le seguenti indicazioni

Umidità eccedente il 14% o il valore pattuito

- Fino ad 1 punto di eccedenza: abbuono dell'1,50% a favore del compratore;
- oltre 1 punto di eccedenza: il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto della merce.

E' accordata una tolleranza “analitica”, senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

Umidità inferiore al 14%

- se espressamente pattuito tra le parti, per la percentuale inferiore al 14% il venditore avrà diritto ad un bonifico dell'1,20% per ogni punto in meno

E' accordata una tolleranza “analitica”, senza abbuono, dello 0,3, che in ogni caso non costituisce franchigia

Chicchi spezzati – eccedenti il 5% o il valore pattuito:

(cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):

- per i primi 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,25% per ogni punto a favore del compratore
- per gli ulteriori 3 punti di eccedenza: abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore

Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati – eccedenti il 2% o il valore pattuito:

(chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, danneggiati da piralide e da altri parassiti animali, chicchi tinti per riscaldamento, escludendo le colorazioni del pericarpo dovute a determinanti genetici, ma con sezione di colorazione chiara):

- dal 2,01% a 4,00% abbuono dello 0,50% per ogni punto a favore del compratore
- dal 4,01% al 6,00% abbuono dello 0,75% per ogni punto a favore del compratore

Impurità varie (nulle) - eccedenti l'1% o il valore pattuito:

(tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi di specie infestanti, i chicchi avariati da fermentazione ed ammuffiti che alla sezione presentano una marcata colorazione grigiastrea, nera o verdastra, chicchi tostati da essiccazione o tinti per autoriscaldamento e con sezione di colorazione scura, chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell'embrione, pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, insetti morti e loro frammenti):

- fino a 3 punti eccedenza: abbuono dell'1,00% per ogni punto a favore del compratore.

Granoturco a stagione da essiccare (permane in vigore l'edizione 1991)

Per granoturco a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 25%, salvo altra specificazione.

Tutti gli abbuoni, di seguito riportati, sono validi ed applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.

Oltre le tolleranze e gli abbuoni di cui al capo precedente (umidità esclusa) si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico, per ogni punto o frazione, in proporzione:

Umidità eccedente a quella pattuita:

- per i primi 2 punti, abbuono dell'1,50%;
- da 2,01 a 4 punti, abbuono dell'1,75%;
- da 4,01 a 8 punti, abbuono del 2,00%;
- da 8,01 a 10 punti, abbuono del 3,00%.

Umidità inferiore a quella pattuita:

- bonifico dell'1,40% per ogni punto o frazione in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.

In ogni caso il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 (dieci) punti percentuali superiore il tasso pattuito.

D) ORZO-AVENA-SEGALE-TRITICALE E ALTRI CEREALI MINORI

Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale per ogni "punto" o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:

- **Umidità**= Base non reciproca 14%. Per contenuto di umidità eccedente:
 - dal 14,01% al 15,00% e' riconosciuto un abbuono dell'1%;
 - dal 15,01% al 16,00% e' riconosciuto un abbuono del 2%.

Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- **Peso ettolitrico**= Sul peso ettolitrico convenuto e' tollerata senza abbuono la deficienza di un punto. Oltre il limite di tolleranza:

- per il 2° e 3° punto e' riconosciuto un abbuono dello 0,50% per ogni punto;
- per il 4° e 5° punto e' riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- **Impurità**= Le impurità sono definite:

1) impurità "utilizzabili" (= chicchi striminziti, chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti);

- sino al 2% sono tollerate senza abbuono;

- dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;

- dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

2) impurità "nulle" (= semi e chicchi estranei, chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, insetti morti);

- sino all'1% sono tollerate senza abbuono;

- dall'1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1,50%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto.

E) SORGO

a) Per sorgo secco, salvo altra specificazione, intenesi il prodotto essiccato naturalmente o artificialmente avente un tenore di umidità del 14%.

b) Per sorgo a stagione da essiccare, salvo altra specificazione, intenesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 22%.

c) Il sorgo pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione "massimo" o "tassativo" non deve superare il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.

d) Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale per ogni "punto" o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:

Sorgo secco

Umidità= Base non reciproca 14%. Sino al 14,50% è tollerata senza abbuono. Per contenuto di umidità eccedente:

- oltre il 14,50% si annulla la franchigia e sino al 15,00% è riconosciuto un abbuono dell'1%;

- dal 15,01% al 16,00% è riconosciuto un abbuono dell'1,50%.

Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Sorgo a stagione da essiccare

Umidità= Base reciproca 22%; per contenuto di umidità eccedente:

- per i primi 3 punti abbuono proporzionale dell'1,50%;

- da 3,01 a 6 punti abbuono proporzionale dell'1,75%;

- da 6,01 a 10 punti abbuono proporzionale del 2,00%.

Per tenore di umidità superiore a 10 punti il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Per tenore di umidità inferiore al 22%, al venditore verrà riconosciuto il seguente bonifico:

- per i primi 3 punti bonifico proporzionale dell'1,50%;

- da 3,01 a 6 punti bonifico proporzionale dell'1,75%.

Sorgo secco e a stagione da essiccare

Impurità= Le impurità sono definite:

1) impurità "utilizzabili" (=chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, frammenti della pianta);

- sino al 2% sono tollerate senza abbuono;

- dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;

- dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

2) impurità "nulle" (=chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tostati da essiccazione, sassi, sabbia, pule, insetti morti):

- sino all'1% sono tollerate senza abbuono;

- dall'1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1,50%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

f) **Tannino** - Qualora sia espressamente convenuto il tenore massimo di tannino, una eventuale eccedenza comporterà un abbuono percentuale sul valore della merce calcolato secondo la seguente formula CEE: (valore accertato s.s. - 0,40) x 11.